

Allegato B) al Piano del Sindaco

RELAZIONE TECNICA

AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SINDACO

ex art. 1 c. 611-612 L. 190/2014

Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze

Dot. *Flavio Elia*



La legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) contiene, all'art. 1, commi da 611 a 614, disposizioni volte a razionalizzare le società partecipate dagli enti locali.

Le predette disposizioni:

- disciplinano l'avvio, a partire dall'1.1.2015, del processo di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015;
- richiamano il dettato della legge finanziaria 2008 - art. 3 commi da 27 a 29 della L. 244/2007 - circa il divieto di detenere partecipazioni in società che non svolgono attività *“non indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali”*, da cedere a terzi entro il 31.12.2014;
- pongono in capo al Sindaco, *“la definizione ed approvazione, entro il 31.3.2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute, modalità e tempi di attuazione, nonché esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*.

Il piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'ente; i risultati conseguiti sono oggetto di apposita relazione del Sindaco entro il 31.3.2016, trasmessa anch'essa alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet dell'ente.

Il legislatore ha individuato nel Sindaco, organo monocratico di vertice del Comune, il soggetto titolato ad adottare il Piano, anziché il Consiglio comunale, organo competente in materia di partecipazioni ai sensi dell'art. 42 lett. e) del D. Lgs. 267/2000.

Per quanto riguarda il Comune di Treviso, il Consiglio si è già recentemente pronunciato in materia di partecipazioni, e, con deliberazione n. 92 del 22.12.2014 - trasmessa alla Corte dei conti Veneto, sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 28, ultimo periodo, della L. 244/2007 con nota prot. 1869 del 8.1.2015 - ha:

- autorizzato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007, delle partecipazioni dirette del Comune nelle società di seguito indicate:
 - Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
 - Farmacia Trevigiana S.p.A.;
 - Mobilità di Marca S.p.A., con la precisazione che è stata rinviata ogni eventuale decisione circa la partecipazione medesima dopo le determinazioni dell'ente di governo in materia di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;
 - Treviso Mercati S.p.A.;

- A.C.T.T. Servizi S.p.A., avviando contestualmente, per il gruppo A.C.T.T. Servizi e sue partecipate, un percorso di razionalizzazione, demandando alla Giunta comunale la costituzione di un gruppo di lavoro, formato da professionalità interne, per la formulazione di adeguate proposte operative;

Inoltre, il medesimo Consiglio, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e comma 29 della Legge n. 244/2007, la cessione della partecipazione del Comune nella società Aertre S.p.A. (quota del 2,629%) e confermato la dismissione della partecipazione del Comune nella società Galeno S.r.l. (quota dell'1,65%), già deliberata con provvedimento di Consiglio comunale n. 56/2010, dando atto altresì di quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della L. 147/2013.

La ricognizione delle partecipazioni dirette detenute dal Comune e di quelle indirette detenute tramite società controllata, con esclusione - ai sensi dell'art. 3, comma 32-ter, della L. 244/2007 - della società SAVE S.p.A. (quotata), è stata, pertanto, già effettuata.

Il perimetro delle partecipazioni societarie contemplato dal piano è più ampio di quello oggetto della citata DCC n. 92/2014, in quanto comprende tutte le partecipazioni dirette ed indirette, ed è delineato nell'allegato A al medesimo "*Piano di razionalizzazione del Sindaco*".

Per le società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (servizio rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico integrato), occorre considerare che l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 così come modificato ed integrato, da ultimo, con L. 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni.

La predetta disposizione stabilisce, pertanto, l'adesione obbligatoria dei Comuni agli enti di governo degli ambiti territoriali locali entro il 1.3.2015 ovvero entro 2 mesi dall'istituzione degli stessi; in caso contrario, è previsto l'intervento sostitutivo del Presidente della Regione.

I servizi a rete sono espletati da società partecipate come segue:

idrico	→ Alto Trevigiano Servizi S.r.l., partecipata diretta
trasporto pubblico locale	→ Mobilità di Marca S.p.A., partecipata diretta
rifiuti	→ Contarina S.p.A., partecipata indiretta (per il tramite del Consorzio Intercomunale Priula).

Per tali società, è stato costituito o è in fase di costituzione l'ente di governo dell'ambito.

Il perimetro oggetto del provvedimento di ricognizione n. 92/2014, come si è detto, ha ricompreso la maggior parte delle partecipazioni societarie oggetto del piano; inoltre, dall'adozione del provvedimento di ricognizione sopra citato - avvenuta il 22.12.2014 - e la redazione del piano, è trascorso un lasso di tempo decisamente breve.

La proposta del piano di razionalizzazione è stata redatta “nel solco” di quanto già deliberato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 92/2014, dando atto delle azioni intraprese in attuazione del citato provvedimento e proponendo ulteriori azioni di razionalizzazione, sia in materia di contenimento dei costi di funzionamento degli organi amministrativi e di controllo, che di contenimento della spesa del personale, avvalendosi del disposto di cui all'art. 1 comma 611 lett. e) della L. 190/2014, attività che si espletteranno nel corso dell'intero anno 2015.

Il piano indica le misure di razionalizzazione adottate o proposte, i tempi e i risparmi previsti.

Per quanto riguarda i risparmi, essi sono stati intesi quali entrate presunte derivanti dalla cessione di quote societarie e quali “minori spese” – seppur indirette per il Comune – derivanti dalla riduzione dei compensi di organi di amministrazione e controllo e dal contenimento delle spese del personale delle società.

In ogni caso, qualora l'attuazione delle misure di razionalizzazione si traducesse in operazioni d'indirizzo strategico (riguardanti dismissioni, scioglimento, modifiche statutarie, ecc.), si ritiene necessaria una successiva pronuncia del Consiglio comunale in materia.

Il predetto piano verrà trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito *internet* del Comune, ai sensi dell'art. 1 c. 612 della L. 190/2014 e del D. Lgs. 33/2013.

Si procede di seguito all'indicazione delle voci di risparmio calcolate con riferimento alle singole società, riguardo a:

1. dismissione di quote;
2. contenimento dei costi operativi delle società.

1. Dismissione di quote:

AERTRE SPA

La previsione di entrata è stata calcolata sulla base della media tra il valore del patrimonio netto della società al 31.12.2013 (*pro-quota*: € 369.237,74) e il valore di stima della società nel 2007 – in occasione del concambio azionario Aertre / Save - (*pro-quota*: € 737.433,23): essa è pari approssimativamente ad € 553.000.

Per l'acquisizione della perizia di stima dell'attuale valore della quota nella società, è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un esperto.

GALENO SRL

Le n. 2 aste pubbliche per l'alienazione della partecipazione (avvisi d'asta prot. n. 12307 del 4.2.2014 e prot. n. 110398 del 20.10.2014, avviate in attuazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28.7.2010) sono andate deserte.

I valori posti a base d'asta sono stati i seguenti:

- € 6.097,51 in base al valore – pro quota - del patrimonio netto della società al 31.12.2012, per la prima asta;
- € 6.077,98 in base al valore – pro quota - del patrimonio netto della società al 31.12.2013, per la seconda asta.

L'art. 1 c. 569, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) dispone che il termine per la dismissione delle partecipazioni vietate ai sensi dell'art. 3, c. 27, della L. n. 244/2007 è prorogato al 31.12.2014, decorso il quale le partecipazioni non alienate mediante procedura ad evidenza pubblica cessano ad ogni effetto e *“entro dodici mesi successivi alla cessazione [e quindi entro il 31.12.2015] la società liquida in denaro il valore della quota in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, c. 2, del codice civile”*.

Con nota prot. 130538 del 3.12.2014 (e successiva nota prot. 9638 del 26.1.2015) il Comune ha chiesto la liquidazione del valore della quota pari all'1,645% del capitale sociale, ai sensi della disposizione normativa citata.

Per la previsione di entrata vengono considerati i seguenti valori:

- valore nominale della quota: € 171,08;
- valore della quota rapportato al patrimonio netto al 31.12.2013: € 6.077,98.

Ulteriori dismissioni di partecipazioni o comunque azioni di razionalizzazione potrebbero scaturire dalle proposte operative del gruppo di lavoro appositamente costituito per la razionalizzazione del **Gruppo A.C.T.T. Servizi e sue partecipate**, che saranno sottoposte ai competenti organi.

Poiché le proposte operative non possono prescindere da un'attenta analisi tecnica ed economico-finanziaria che si svilupperà lungo l'intero anno 2015, eventuali risparmi derivanti da dismissioni o altre azioni di razionalizzazione saranno indicati solo a consuntivo, entro il 31.3.2016.

Infine, si evidenzia che ai sensi dell'art. 3-bis c. 4-bis D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, i proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni di cui ai codici Siope E4121 e E4122, e le spese in conto capitale effettuate con detti proventi, sono esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno.

2. Contenimento dei costi operativi delle società:

COMPENSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Il Servizio Partecipazioni si è già attivato in materia di **riduzione dei compensi degli organi di amministrazione**, chiedendo alle società un riscontro circa l'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 convertito in L. 114/2014, che stabiliscono la riduzione dei compensi dall'1.1.2015. In particolare si è rivolto:

- nei confronti delle società controllate (direttamente ed indirettamente), **ACTT Servizi S.p.A. e Miani Park S.r.l.**;
 - nei confronti di società pubbliche partecipate con quota di minoranza (direttamente e indirettamente) **ATS S.r.l. e Contarina S.p.A.**,
- chiedendo, con nota prot. 11352 del 29.1.2015, riscontro circa l'avvenuta applicazione delle disposizioni citate.

La previsione di risparmi, seppur indiretti, si basa sulla riduzione del 20% dei corrispettivi spettanti all'organo di amministrazione indicati nei bilanci anno 2013 o comunicati, sempre per l'anno 2013, dalle società ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza).

Per la società **ACTT Servizi S.p.A.**, controllata dal Comune di Treviso, il Sindaco si farà altresì promotore, in sede di Assemblea della società, della riduzione dei compensi del Collegio sindacale, proponendo una riduzione del 10% rispetto all'anno 2013, tenuto conto dell'art. 1 c. 611 lett. e) L. 190/2014. Complessivamente, per la suddetta società, si prevede un risparmio di € 3.800 derivante dal contenimento dei compensi degli organi sociali. I tempi indicati nel piano per il conseguimento di tali risparmi, tengono conto degli adempimenti a carico del Comune e delle società interessate (ricepimento in sede assembleare).

Per quanto riguarda:

Treviso Mercati S.p.A., il piano prevede che il Sindaco promuova, in sede assembleare, una riduzione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

I risparmi previsti si basano pertanto:

- sulla riduzione del compenso spettante agli amministratori, da € 55.579 (dato riportato nel bilancio della società riferito all'anno 2013) ad € 44.463 (risparmio del 20%);
- sulla riduzione del compenso spettante ai sindaci, da € 20.099 (dato riportato nel bilancio della società riferito all'anno 2013) ad € 18.089 (risparmio del 10%);

per un complessivo risparmio indiretto di € 13.126.

Mobilità di Marca S.p.A.: il piano prevede che il Sindaco promuova in sede assembleare una riduzione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

I risparmi previsti si basano pertanto:

- sulla riduzione del compenso spettante agli amministratori, da € 80.822 (dato riportato nel bilancio della società riferito all'anno 2013) ad € 72.740 (risparmio del 10%);
- sulla riduzione del compenso spettante ai sindaci, da € 21.840 (dato riportato nel bilancio della società riferito all'anno 2013) ad € 19.656 (risparmio del 10%);

per un complessivo risparmio indiretto di € 10.266.

Entrambe le proposte del Sindaco dovranno essere condivise con gli altri soci e formalizzate in sede assembleare: i tempi evidenziati nel piano sono, pertanto, del tutto indicativi.

CONTENIMENTO DELLE SPESE DEL PERSONALE

L'unità di progetto "Controllo integrato sulle società partecipate" si è attivata **in materia di contenimento delle spese del personale**, elaborando una proposta di indirizzi, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 47 dell'11.2.2015, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, così come da ultimo modificato dal D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014), che prevede:

- la predisposizione, da parte dell'ente controllante, di un proprio "atto di indirizzo" che, in conformità a quanto disposto a suo carico in tema di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisca, per ciascun organismo partecipato, i criteri e le modalità per raggiungere l'obiettivo della riduzione dei costi, previa verifica dello specifico settore di appartenenza;
- l'adozione, da parte di ogni società controllata, di propri provvedimenti di attuazione degli indirizzi espressi dall'ente controllante, con specifico obbligo, nel caso di riduzione degli oneri contrattuali, di recepimento degli stessi in sede di contrattazione di secondo livello.

L'atto di indirizzo è **immediatamente efficace** nei confronti delle società a maggioranza pubblica controllate direttamente ed indirettamente dal Comune, **ACTT Servizi SpA e Miani Park Srl**, mentre **sarà efficace** nei confronti della società **Treviso Mercati SpA**, previa adozione di **analogo atto da parte della Camera di Commercio di Treviso**, altro ente pubblico socio.

L'atto è stato altresì trasmesso per conoscenza alle società di seguito indicate e ai loro enti controllanti: **Mobilità di Marca SpA** e Provincia di Treviso; **Alto TREVIGIANO Servizi Srl** e Consiglio di Bacino Veneto Orientale, **Contarina SpA** e Consorzio Intercomunale Priula.

La previsione di risparmi, seppur indiretti, potrà essere effettuata solo una volta acquisiti i dati richiesti alle società.

I tempi indicati nel piano tengono conto degli adempimenti a carico sia del Comune che delle società interessate (ricepimento degli indirizzi con deliberazione del Consiglio di amministrazione, trasmissione al Comune di dati tecnici).

ALTRE PARTECIPAZIONI

FARMACIA TREVIGIANA SPA

La società è affidataria della gestione di n. 7 farmacie comunali e di un dispensario farmaceutico; gestisce inoltre, in regime di proroga, la farmacia comunale SS. Quaranta; con deliberazione n. 92 del 22.12.2014, il Consiglio comunale ha autorizzato il mantenimento delle società.

Nel piano sono stati riportati i dividendi distribuiti al Comune dal 2011 al 2014.

SAVE SPA

Si tratta di società partecipata dal Comune dal 25.2.1987, quotata a partire dal maggio 2005.

Con DCC n. 58/2007 è stata approvata l'intesa finalizzata ad un accordo di concambio azionario tra il Comune di Treviso e la società SAVE SpA, che, in sintesi, ha previsto la cessione del 35% della partecipazione del Comune in Aertre SpA a fronte dell'acquisizione di azioni SAVE SpA, quotate.

In esito al concambio, in data 21.9.2007, il Comune:

- ha acquisito n. 376.390 azioni Save (passando dallo 0,73% al 2,09% del capitale)
- ha ceduto n. 109.194 azioni Aertre pari alla quota del 35% del capitale (passando dal 37,629 al 2,629%).

Nel piano sono stati riportati i dividendi distribuiti al Comune dal 2011 al 2014.

CONSORZIO CEV

La partecipazione al Consorzio Energia Veneto (CEV) è stata inserita nel piano in quanto lo stesso detiene n. 3 società partecipate, come evidenziato nell'allegato A (perimetro); la società Global Power SpA è fornitore per alcune utenze del Comune di Treviso per l'energia elettrica.

L'esigua partecipazione, pari allo 0.09% (dato al 31.12.2013), è legata agli accordi intercorsi con il Consorzio circa l'iniziativa denominata "1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole".

TITOLI INTESA SAN PAOLO

Si tratta di titoli provenienti dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ricompresi tra le “*immobilizzazioni finanziarie*” del Comune), quotati, per i quali è opportuno avviare la procedura di smobilizzo, in quanto la partecipazione non persegue attività istituzionali.

Il risparmio ipotizzato (inteso come entrata derivante dalla cessione dei titoli) è di ca. 6.300 euro, calcolato in base al valore medio di borsa di dicembre 2014.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei tempi e dei risparmi complessivi indicati nel piano, nonché le principali disposizioni normative di riferimento per la redazione del piano.

Tabella riepilogativa dei risparmi quantificabili in base ai dati richiamati nel piano:

<i>importo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tempi</i>
Da dismissioni:		
€ 553.000	dismissione quota Aertre SpA	dic-15
€ 171,08 / 6.077,98	liquidazione quota Galeno Srl	dic-15
€ 6.300	dismissione titoli Intesa San Paolo	dic-15
€ 559.471 / € 565.578	TOTALE	
Da riduzione compensi Consigli di Amministrazione:		
€ 2.400	ACTT Servizi (amministratore unico)	mag-15
€ 23.800	ATS	mag-15
€ 18.800	Contarina	mag-15
€ 8.082	Mobilità di Marca	giu-15
€ 11.116	Treviso Mercati	giu-15
€ 64.198	TOTALE	
Da riduzione compensi Collegi Sindacali:		
€ 1.400	ACTT Servizi	mag-15
€ 2.184,00	Mobilità di Marca	giu-15
€ 2.010,00	Treviso Mercati	giu-15
€ 5.594,00	TOTALE	
€ 630.000,00 ca. -> TOTALE RISPARMI PREVISTI		

Nota: E' previsto altresì un risparmio derivante dal contenimento della spesa del personale delle società, non attualmente quantificabile

Normativa di riferimento

Art. 1 c. 611-612 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) - Piano del Sindaco

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 3 commi da 27 a 29 L. 244/2007 - Ricognizione società

circa il divieto di detenere partecipazioni in società che non svolgono attività "istituzionali":

- **comma 27:** stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (tra cui anche gli enti locali) *"non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*;
- **comma 28:** stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti;
- **comma 29:** alla luce del comma 569 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce il termine entro il quale procedere alla cessione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle società e le partecipazioni vietate; il termine è scaduto il 31.12.2014.

Art. 1 c. 569 L. 147/2013

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. (125)

(125) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

Art. 3-bis D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011 - ambiti per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così come da ultimo modificato dalla L. 190/2014)

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo

del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in-house.

[omissis]

Art. 4 commi 4 e 5 del DL 95/2012 (conv. L. 135/2012) - contenimento del costo del Consiglio di amministrazione (così come da ultimo modificato dal D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito in L. 11.8.2014, n. 114)

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. (81)

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4. (83)

(81) Comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, dall' art. 1, comma 562, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(83) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 18 D.L. 112/2008 (conv. in L. 133/2008) - contenimento delle spese di personale (così come da ultimo modificato dal D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito in L. 11.8.2014, n. 114)

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (95)

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle

disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. (96)

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

(95) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(96) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e sostituito dall' art. 1, comma 557, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dall' art. 4, comma 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.